



Investimenti esteri diretti e crisi ucraina. Gli orientamenti della Commissione per gli Stati Membri

📅 21/04/2022

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETARIO E COMMERCIALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Nel contesto delle sanzioni adottate per far fronte alla crisi ucraina¹, in data 5 aprile 2022 la Commissione ha pubblicato degli Orientamenti² per fornire agli Stati Membri indicazioni in merito alla valutazione e prevenzione delle minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico nell'Unione poste dagli investimenti esteri diretti (*Foreign Direct Investment*, FDI) provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia.

Per FDI si intende un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero volto a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il primo e l'imprenditore o l'impresa nel cui capitale è effettuato l'investimento al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato Membro³. Un controllo generalizzato sui FDI è stato introdotto nel marzo 2019 tramite il Regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito per la prima volta un meccanismo europeo per coordinare gli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza e

¹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Com. Comm. C(2022) 151 final del 05.04.2022, *Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell'aggressione militare contro l'Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni*.

³ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, *GUUE L 79I del 21.03.2019*. L'articolo 2 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica...".



sull'ordine pubblico dell'Unione e dei suoi Stati Membri.

Gli Orientamenti trovano la loro *ratio* nel fatto che, sebbene il controllo dei FDI e le sanzioni siano strumenti giuridici distinti, ciascuno con finalità e modalità operative diverse, l'aggressione militare della Russia a danno dell'Ucraina rende necessaria una maggior vigilanza nei confronti degli investimenti diretti russi e bielorusi all'interno del mercato unico, che va al di là di quelli effettuati dalle persone o dalle entità sanzionate. Attualmente, infatti, qualsiasi investimento direttamente o indirettamente collegato ad una persona o entità associata, controllata o soggetta all'influenza del governo russo o bielorusso in attivi critici nell'Unione potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico.

Nello specifico, secondo la Commissione nelle circostanze attuali vi è un altissimo rischio che i FDI di investitori russi e bielorusi, in particolare effettuati da entità controllate da soggetti pubblici, possano rappresentare una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, in quanto i rispettivi governi potrebbero essere più fortemente incentivati ad interferire con attività critiche nell'Unione e ad utilizzare

le loro capacità per controllare o dirigere gli investitori russi e bielorusi ivi presenti. Ciò rende necessario, pertanto, verificare sistematicamente tali FDI al fine di individuare eventuali minacce. A tale riguardo, pur non definendo i concetti di "sicurezza" e "ordine pubblico", il Regolamento 2019/452 specifica i fattori da prendere in considerazione nel determinare se un FDI possa incidere su tali elementi, quali, tra gli altri, gli effetti potenziali sulle infrastrutture e tecnologie critiche, sull'approvvigionamento di fattori produttivi critici, sull'accesso ad informazioni sensibili nonché sulla libertà e sul pluralismo dei media⁴.

Di conseguenza, la Commissione ha in primo luogo invitato gli Stati Membri ad utilizzare sistematicamente i loro meccanismi di controllo per valutare e prevenire le possibili minacce collegate agli investimenti russi e bielorusi, nonché a garantire una stretta cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti in materia di sanzioni e quelle responsabili del controllo degli investimenti nel contesto dell'attuazione delle sanzioni dell'Unione. La Commissione, inoltre, ha esortato gli Stati Membri a garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva

⁴ L'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, intitolato "Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione", dispone: "... Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e) libertà e pluralismo dei media.

Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:

a) l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o

c) vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali...".

antiriciclaggio⁵ per prevenire l'abuso del sistema finanziario europeo anche in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla cooperazione internazionale. Le autorità di controllo degli Stati Membri, le banche e gli istituti nazionali, nonché le istituzioni finanziarie internazionali di cui gli Stati Membri

detengono una partecipazione, infine, sono state incoraggiate a scambiarsi informazioni e mantenere una stretta cooperazione al fine di individuare i FDI, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico negli Stati Membri.

⁵ Direttiva(UE)2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, GUUE L 141 del 05.06.2015.



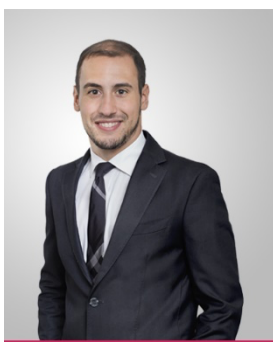
Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

